



CONVENIENZA E COMPETENZA



Convenzione  
**RETINDUSTRIA**

**2017**

## Normative e Vantaggi Fiscali



**AZIENDA CARDIOPROTETTA**

ANDREA ASCARI

LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.

06/03/2017

**Gentile Associato Confindustria,**

*più del 5% della totalità degli Arresti Cardiaci in Italia avvengono sul posto di lavoro, questo significa che circa 3.500 persone ogni anno perdono la vita in azienda a causa di questo evento.*

*La presenza in azienda di un defibrillatore semiautomatico DAE facilmente accessibile, posizionato come un comune estintore, permetterebbe di assistere efficacemente il lavoratore colpito da arresto cardiaco improvviso, facendo passare le probabilità di sopravvivenza da meno del 5% a oltre il 50%.*

*Per questo motivo il governo ha recentemente introdotto una serie di vantaggi per le aziende che adottano il defibrillatore e provvedono alla formazione del personale al BLS-D.*

***Fino al 28% di sconto INAIL e suoer-ammortamento del 140% per le imprese virtuose!***

*INAIL ha confermato anche per il 2017 la riduzione del premio dovuto per quelle imprese che hanno adottato misure volte a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Non sono molti quelli che sanno che basta davvero poco per usufruire di queste riduzioni! Ad esempio dotarsi di un defibrillatore DAE può portare ad un risparmio fino al 28% sui premi INAIL.*

**QUALI IMPRESE POSSONO CHIEDERE LO SGRAVIO?**

- *Quelle in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC;*
- *In regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro*
- *Che hanno effettuato interventi di miglioramento nel corso del 2017*

**PER QUALI INTERVENTI?**

- *Quelli ricompresi nel "mod. OT24"*

**QUANTI INTERVENTI SONO NECESSARI?**

- *Fino al raggiungimento di un "punteggio" pari o superiore a 100: ogni intervento contribuisce al raggiungimento di tale punteggio e le aziende possono scegliere quelli più consoni alle loro politiche.*

**E' DIFFICILE RAGGIUNGERE I 100 PUNTI?**

*No, anzi ad esempio:*

- ***Dotarsi di un defibrillatore semiautomatico DAE*** (tipo quelli installati nei luoghi pubblici quali aeroporti, stazioni, etc) e formare i lavoratori addetti all'uso del DAE **vale 40 punti** (C-9 del mod OT24)
- ***Installare ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzelle e dei dispositivi similari*** vale **40 punti** (E- 6 del mod OT24)
- ***Per le aziende fino a 15 lavoratori effettuare almeno una volta l'anno la riunione periodica di cui all'art.35 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST*** vale **40 punti** (C-3 del mod OT24)

*il costo del Defibrillatore in molti casi viene ripagato dagli sgravi INAIL e per tali prodotti si può usufruire del **maxi-ammortamento al 140%** previsto dalla finanziaria 2017.*

*Le Imprese che scelgono di dotarsi di un defibrillatore di qualità garantiscono un ambiente di lavoro più sicuro per i propri clienti e dipendenti che si sentono più tranquilli in una "Azienda Cardio-Protetta".*

*Distinti saluti*

**Andrea Ascari** Tel. 335 464703 Email: [a.ascari@italia-defibrillatori.it](mailto:a.ascari@italia-defibrillatori.it) - [lowcostservice@libero.it](mailto:lowcostservice@libero.it)

## MODULI ED ESTRATTI NORMATIVI

### *Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana del 20/07/2013 conversione in Legge Allegato (E) Punto 4.3 Manutenzione e segnaletica:*

**Punto 4.3 Manutenzione e segnaletica:** I DAE devono essere sottoposti alle verifiche funzionali, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

I DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.

Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a carico del proprietario.

Deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l'operatività.

Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili, deve essere facilmente riconoscibile e deve essere ben visibile.

Deve essere segnalata la presenza del DAE con appositi cartelli

**Punto 4.5 Responsabilità:** L'attività di soccorso non rappresenta per il personale formato (laico) un obbligo legale, che è previsto soltanto per il personale sanitario. Gli enti proprietari dei DAE sono responsabili di formare il personale, della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.

### DECRETO 18 marzo 2011

**Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009. (11A07053)**

#### **Criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici esterni**

La diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni deve avvenire mediante una distribuzione strategica in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in grado di favorire la defibrillazione entro **quattro/cinque minuti** dall'arresto cardiaco, se necessario prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari.

La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo. In particolare, sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, ove sia più attesa l'incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.

Sulla base di tale criteri, devono essere identificate nel territorio regionale le seguenti aree:

aree con particolare afflusso di pubblico; aree con particolari specificità come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione.

Va pertanto valutata, sulla base dell'afflusso di utenti e di dati epidemiologici ed in base a specifici progetti, l'opportunità di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i seguenti luoghi e strutture:

#### **luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria:**

strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;

#### **luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico:**

auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi; luoghi dove vi è presenza di elevati flussi di persone o **attività a rischio:** grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, **strutture industriali;**

#### **luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione:**

**centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche;** strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza;

**strutture di Enti pubblici:** scuole, università, uffici;

**postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;**

**le farmacie,** per l'alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono di fatto punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio. I defibrillatori devono essere collocati in posti facili da raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza con la dicitura "DAE".

## *GUIDA ALLA COMPILAZIONE – ANNO 2017*

### *Domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività Art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e successive modificazioni)*

#### **GENERALITÀ**

L'art. 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe emanate con d.m. 12.12.2000, come modificato, da ultimo, dal d.m. del 3.3.2015, prevede l'applicazione da parte dell'Inail di una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo<sup>1</sup>, calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente:

| <i>Lavoratori-Anno</i> | <i>Riduzione</i> |
|------------------------|------------------|
| Fino a 10              | 28 %             |
| Da 11 a 50             | 18 %             |
| Da 51 a 200            | 10 %             |
| Oltre 200              | 5 %              |

Per ottenere la riduzione l'azienda deve presentare apposita istanza (Modulo OT24) fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'Inail.

La domanda di riduzione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) entro il termine del 28 febbraio 2017.

La domanda è presentata dall'azienda che ha attuato interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che, in ragione della loro valenza prevenzionale, si riflettono su tutte le pp.aa.tt. dell'azienda ovvero su singole p.a.t. anche in relazione al settore produttivo aziendale, individuato dalla classificazione delle attività nelle voci di tariffa.

---

<sup>1</sup> Il numero dei lavoratori anno rappresenta uno speciale parametro quantitativo adottato nell'ambito del sistema tariffario INAIL all'esclusivo fine di determinare la misura dell'oscillazione del tasso di premio spettante all'azienda dopo il primo biennio di attività. Il calcolo è effettuato rapportando, anno per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua determinata secondo i parametri esplicitati nell'art.22 MAT, sulla base del periodo di osservazione costituito dal primo triennio del quadriennio precedente l'anno nel quale il tasso oscillato deve trovare applicazione o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nelle ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni. Il dato è comunicato alla ditta annualmente sul provvedimento 20SM, nella sezione "determinazione del tasso applicato sulla base dei dati del periodo di osservazione" ed è distinto per ciascun rischio assicurato.

Gli interventi possono essere:

- *Trasversali Generali (TG)*

Possono essere realizzati in tutti i settori produttivi e si riflettono sull'azienda nel suo complesso.

Tali interventi sono presenti nella sezione A e B e si riferiscono a tutte le pp.aa.tt. del codice cliente.

- *Trasversali (T)*

Possono essere realizzati in tutti i settori produttivi e sono validi solo sulle singole p.a.t. in cui gli stessi sono stati effettuati.

Alcuni interventi presentano una differenziazione del punteggio a seconda del settore produttivo della p.a.t. Trattasi degli interventi della sezione C.

- *Settoriali Generali (SG)*

Possono essere realizzati solo dalle aziende (codice cliente) appartenenti a determinati settori produttivi e si riflettono sull'azienda nel suo complesso.

Trattasi degli interventi della sezione D e si riferiscono a tutte le pp.aa.tt. del codice cliente.

- *Settoriali (S)*

Possono essere realizzati solo in alcuni settori produttivi; sono validi solo sulle singole p.a.t. in cui gli stessi sono stati effettuati; presentano una differenziazione del punteggio a seconda del settore produttivo. Trattasi degli interventi della sezione E.

Al fine di semplificare i rapporti delle aziende con l'Istituto, il modulo OT24 2017 permette all'azienda di compilare un'unica domanda per tutte le pp.aa.tt. del codice cliente. La domanda viene automaticamente indirizzata dalla procedura informatica alla sede Inail competente in ragione della sede legale dell'azienda, indipendentemente dalla localizzazione territoriale delle Unità produttive.

Sul modulo di domanda la ditta deve indicare gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, che ha attuato nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda.

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. In generale per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare interventi relativi a diverse sezioni o a una sola sezione del modulo. Nel caso di selezione di interventi della sezione B – "Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale" – il punteggio pari a 100 dovrà essere conseguito interamente all'interno della stessa Sezione B. Per ogni singola p.a.t., una volta selezionati interventi sufficienti a raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.

Il punteggio attribuito agli interventi può presentare valori diversificati secondo quanto previsto nel modulo stesso.

In particolare, con riferimento agli interventi relativi alla Responsabilità sociale (sez. B), è stata introdotta, nel nuovo modulo, una novità che riguarda la dimensione aziendale (grandi, medie, piccole e micro imprese) significativa ai fini del punteggio, che verrà differenziato in relazione all'appartenenza dell'azienda alle varie fasce dimensionali<sup>2</sup>, e del numero di condizioni/attività da attuare. Conseguentemente ad una azienda "piccola" è richiesta, per la Responsabilità Sociale, la realizzazione di un numero di attività inferiore rispetto al numero richiesto ad una "grande" azienda.

Analogamente, anche per alcuni interventi delle sezioni C, D e E il punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell'azienda. La selezione di un intervento nelle predette sezioni è possibile qualora almeno una delle voci applicate all'azienda per la p.a.t. oggetto della domanda sia compresa nei *grandi gruppi/gruppi/sottogruppi* di tariffa riportati nel modulo. Per le pp.aa.tt. che presentano al proprio interno più voci di rischio il meccanismo di calcolo del punteggio riferito al singolo intervento tiene conto del settore produttivo che prevede il punteggio più elevato.

L'Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l'attuazione dell'intervento dichiarato. È fatta salva la facoltà dell'Inail di procedere, in sede d'istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

*A pena di inammissibilità, entro il termine del 28 febbraio 2017 la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando anche l'apposita funzionalità "Allegati" disponibile nei Servizi online all'interno del "modulo OT24 – Lista inviate".*

*In tal senso non verrà presa in considerazione documentazione presentata oltre il predetto termine.*

*In caso di errore nella compilazione della domanda la stessa potrà essere ricompilata ed inoltrata, entro il termine del 28 febbraio 2017 con allegata tutta la documentazione attinente alla domanda. In tali casi l'inoltro successivo annulla il precedente invio.*

La riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, è comunicato al Datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il

---

<sup>2</sup> D.M. 18.04.2005 n. 19470: disciplina la determinazione della dimensione aziendale delle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

riconoscimento della riduzione, l'Inail procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni.

### *§ 1 STRUTTURA DEL MODULO*

Il modulo di domanda è composto da:

- una *scheda informativa generale*, che contiene le informazioni necessarie a una corretta individuazione dell'azienda da parte dell'Inail (denominazione e ragione sociale, codice ditta, p.a.t. e Sede Inail territoriale di competenza);
- la *domanda di riduzione*, nella quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica in ambito aziendale del richiedente;
- la dichiarazione del richiedente, relativa alla ricorrenza dei presupposti applicativi previsti dall'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi (consapevolezza che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi; osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro).

### *§ 2 COMPILAZIONE DEL MODULO*

Il modulo di domanda deve essere compilato on-line per tutte le pp.aa.tt. del codice cliente su cui siano stati realizzati gli interventi.

In caso di selezione di un intervento definito "Trasversale Generale" o "Settoriale Generale", la domanda esplica automaticamente effetti su tutte le pp.aa.tt. del cliente; in caso di selezione di interventi definiti "Trasversali" o "Settoriali" la ditta dovrà indicare, in corrispondenza di ogni intervento, la p.a.t. o le pp.aa.tt. su cui lo stesso è stato realizzato.

Infine, per quanto riguarda le pp.aa.tt. gestite in forma accentrata, i requisiti previsti per l'accoglimento dell'istanza devono sussistere per tutte le Unità produttive oggetto dell'accenramento.

#### *§ 2.1 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE*

Contiene i campi relativi a:

- l'anno per il quale si chiede la riduzione;
- la denominazione o la ragione sociale dell'azienda richiedente;
- il Codice Ditta assegnato dall'Inail;
- il Codice della Sede Inail competente;
- il Numero (o i Numeri) di p.a.t.
- La matricola Inps.

#### *§ 2.2 DOMANDA DI RIDUZIONE*

Devono essere indicati:

- nome, cognome, data e luogo di nascita del richiedente;

- qualifica rivestita dal richiedente in ambito aziendale (titolare, rappresentante legale, ecc.).

### *§ 2.3 DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE*

La dichiarazione del richiedente deve avere ad oggetto:

- 1 la consapevolezza che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi;
- 2 il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
- 3 l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro richiesti dall'Inail ed attuati nell'anno solare precedente.

Il richiedente, ammonito sulle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, verrà identificato attraverso la combinazione delle credenziali di accesso.

### *§ 2.4 ARTICOLAZIONE DEL MODULO*

Dal menù è possibile accedere alle singole Sezioni e quindi visualizzare i relativi interventi.

In presenza di p.a.t. con più voci riconducibili a settori produttivi diversi, l'attribuzione del punteggio è predeterminata automaticamente in relazione al settore produttivo che prevede il punteggio più elevato.

Riguardo gli interventi relativi alla Sezione B l'azienda deve prioritariamente individuare la dimensione aziendale di riferimento per poter procedere alla selezione degli interventi ricompresi nella Sezione medesima.

In fondo alla pagina web, in concomitanza dell'accesso alle Sezioni riguardanti interventi Trasversali e Settoriali viene riportata automaticamente l'elencazione di tutte le pp.aa.tt. e degli interventi relativi alla Sezione prescelta selezionabili dall'azienda. Diversamente non è prevista elencazione in caso di selezione di interventi a carattere Generale.

Sono altresì presenti in fondo ad ogni Sezione i tasti "Reset", "Salva bozza" e "Conferma".

Al termine della compilazione di una Sezione per procedere alla compilazione di altro Quadro o alla "Conferma", è necessario cliccare sul tasto "Salva bozza". Il medesimo tasto consente di archiviare nella "Lista bozze" anche le domande la cui compilazione non risulta ancora ultimata nonché quelle "confermate" con e senza allegati. Pertanto, prima dell'inoltro definitivo, la domanda può in qualsiasi momento essere riproposta, completata e, se del caso, eliminata.

Con l'apposito tasto "Reset" è possibile cancellare gli interventi selezionati nell'ambito della Sezione in corso di compilazione. Il medesimo tasto è fruibile anche in ambito di Sezioni già salvate in bozza e di domande confermate complete degli allegati. In tali casi tuttavia sarà necessario ripetere anche la compilazione di tutte le Sezioni successive con l'inserimento dei relativi allegati.

Ultimata quindi la compilazione del modulo si procede con il tasto "Conferma".

Viene quindi elaborato il riepilogo delle pp.aa.tt. oggetto della domanda con l'indicazione dei rispettivi interventi selezionati. Il riepilogo sarà comprensivo anche dell'indicazione delle pp.aa.tt. individuate dall'azienda che non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto di 100.

Perfezionato l'inserimento dei rispettivi allegati, relativi alla documentazione probante prevista per ogni singolo intervento, denominati così come indicato nell'allegato 1, si procede all'inoltro della domanda che viene quindi archiviata nella "Lista inviate" e non più visibile nella "Lista bozze".

*Si ribadisce che in caso di errore nella compilazione di domanda già inviata, la stessa potrà essere ricompilata ed inoltrata, entro il termine del 28 febbraio 2017. In tali casi l'inoltro successivo annulla il precedente invio.*

### **§ 3 PRESUPPOSTI APPLICATIVI**

In riferimento ai presupposti applicativi, si forniscono le precisazioni che seguono.

#### **§ 3.1 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED ASSICURATIVA**

La riduzione è concessa solo dopo l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.

#### **§ 3.2 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO**

Il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all'azienda nel suo complesso e non alle sole pp.aa.tt. oggetto della domanda.

Sul sito web Inail – [www.inail.it](http://www.inail.it) – è presente un questionario di autovalutazione per verificare il livello di conformità alle principali norme inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo l'annullamento della riduzione concessa qualora l'irregolarità sia definitivamente accertata nelle sedi competenti.

### ***§ 3.3 INTERVENTI MIGLIORATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO***

La specifica condizione riguardante l'attuazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro nel corso dell'anno solare 2016, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, s'intende realizzata per ogni singola p.a.t. allorquando siano stati effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

### ***§ 4 DEFINIZIONE DELLA DOMANDA***

La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nel precedente § 3, oggetto di specifiche dichiarazioni contenute nel modulo di domanda.

È fatta salva la facoltà dell'INAIL di procedere, in sede d'istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

In caso di selezione di un intervento definito "Trasversale Generale" o "Settoriale Generale", la definizione della domanda esplica automaticamente effetti su tutte le pp.aa.tt. del cliente. Pertanto l'accoglimento o il rigetto della domanda riguarda tutte le pp.aa.tt.

Nel caso di p.a.t. gestita in forma accentrata l'accoglimento o il rigetto della domanda riguarda tutte le Unità produttive oggetto dell'accentramento.

In caso di selezione di interventi definiti "Trasversali" o "Settoriali" la definizione della domanda esplica effetti solo sulla p.a.t. o sulle pp.aa.tt. interessata/e dagli interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

### ***§-5 INTERVENTI MIGLIORATIVI E DOCUMENTAZIONE PROBANTE***

Al fine di evitare incertezze interpretative, all'interno del modulo per gli interventi che necessitano di particolari specifiche, è previsto un campo "Note" dove sono forniti ulteriori chiarimenti per una migliore comprensione del tipo di intervento previsto. Vengono altresì elencate le evidenze documentali (campo "Descrizione documentazione probante") che dovranno essere *allegate all'istanza contestualmente all'inoltro della stessa, a pena di inammissibilità*.

L'annualità di attuazione degli interventi è definita nel modulo di domanda "anno di riferimento" o "anno 2016".

In generale si evidenzia che alcuni interventi possono avere valenza pluriennale; essi, infatti, mantengono la loro validità negli anni sin quando l'azienda continua a mantenere ed attuare quanto previsto dall'intervento (procedure, modalità operative, codici di pratica, adozione di un sistema di gestione, ecc.). È però necessario che l'azienda ripresenti annualmente l'istanza e dimostri anno per anno tale continuità di attuazione, mediante la documentazione probante indicata.

All'interno del servizio online, per ogni documento probante indicato nel modulo deve essere prodotto un file contenente la documentazione richiesta, che deve essere allegato alla domanda.

Il nome del file allegato deve riportare la sezione, il numero di intervento e, in carattere minuscolo, il riferimento al documento allegato denominato secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1:

Per esempio:

A2\_certificato

A2\_politica

A2\_audit

A2\_riesame

Tale modalità consente sia all'azienda che all'Istituto una più agevole verifica formale della documentazione allegata rispetto a quella prescritta.

In ogni caso deve essere prodotto almeno un file per ogni intervento.

Nell'ipotesi in cui per il medesimo intervento sia prescritta più documentazione probante, la ditta può comunque produrla in unico file denominato con l'identificativo dell'intervento.

Ad esempio, per l'intervento della sezione B "Interventi di responsabilità sociale", n. 1 "L'azienda ha realizzato modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale (bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report integrato) asseverati da parte di ente terzo", la documentazione probante potrà essere contenuta in un file pdf denominato "B1".

La documentazione prodotta dall'azienda che evidenzia l'effettuazione dell'intervento migliorativo selezionato nell'anno di riferimento deve riportare:

- data;
- firma (in genere del Datore di Lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei ad attestare un'emissione formale da parte dell'azienda).

In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l'implementazione e/o l'adozione di "procedure", si precisa che per "procedura" si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, formalmente emessa dall'azienda, resa nota ai lavoratori e attuata.

La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da:

- contenuti, che devono essere congruenti con l'oggetto dell'intervento;
- evidenze documentali dell'attuazione nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda.

È facoltà sia dell'azienda che dell'Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.

## § 6 INTERVENTI RELATIVI AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Con riferimento ai sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di cui agli interventi A1, A2 e A4, si precisa che qualora la data di scadenza dei certificati citati riferiti ai suddetti sistemi comprovanti l'adozione del SGSL cada nell'anno 2016 e non sia presente documentazione attestante il rinnovo della certificazione, l'azienda che abbia comunque mantenuto detto intervento fino alla fine dell'anno, ancorché in assenza di certificazione, non dovrà selezionare l'intervento relativo ai SGSL certificati (A1, A2), bensì l'intervento A4 relativo a un SGSL non certificato.

Con riferimento a tutti gli interventi relativi ai SGSL, durante le verifiche che saranno svolte dall'Inail si potrebbero riscontrare sui documenti presentati dall'azienda circostanze di Non Conformità (NC). Le NC possono essere di "tipo normativo", "maggiori" o "minori". Le NC di tipo normativo e le NC maggiori determineranno il respingimento dell'istanza. Nel caso di NC minori l'intervento si può ritenere attuato.

Sono *NC di tipo normativo* quelle che riguardano il mancato rispetto di un requisito di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ovviamente comportano il venir meno dei prerequisiti per la concessione dello sconto (v. riquadro sotto).

Sono *NC maggiori* le carenze di sistema tali da inficiare l'efficacia del sistema stesso. Possono essere punti della linea guida o della norma cui si è fatto riferimento per l'adozione o il mantenimento del SGSL, non trattati o gestiti in maniera talmente poco accurata o poco calata nella specifica realtà aziendale da risultare inadeguati. A titolo esemplificativo si citano i seguenti possibili casi:

- a) Documento di politica complessivamente carente rispetto ai punti della norma<sup>3</sup> e/o degli obiettivi e/o non sottoscritta dall'alta direzione aziendale;
- b) Verbale di audit interno effettuato da personale non competente;
- c) Verbale di audit interno carente (ad esempio verifica solo documentale o su un numero di processi aziendali non rispondente e significativo rispetto all'impresa in esame);
- d) Verbale di riesame carente rispetto all'insieme dei punti previsti dalla norma<sup>4</sup> o che mostra come il riesame sia stato svolto in maniera poco rappresentativa della realtà aziendale con particolare riferimento alla partecipazione e al coinvolgimento dei lavoratori.

Sono *NC minori* le "imperfezioni" che non inficiano la validità complessiva del sistema e che non rientrano nella casistica di cui sopra (v. riquadro sotto).

Circa la natura delle NC e i relativi criteri di valutazione si veda l'estratto del

---

<sup>3</sup> La mancata dichiarazione in politica di uno dei punti richiesti dalla norma non necessariamente rende la politica stessa non conforme.

<sup>4</sup> La mancata trattazione di uno dei punti che la norma richiede siano oggetto di riesame non rende necessariamente il riesame stesso non conforme.

regolamento RT12 rev. 1 SCI riportato nel riquadro sottostante.

*RT12 rev. 1 par. 3.8 Non-Conformità (estratto)*

Si definisce Non Conformità l'assenza o la mancata implementazione o mantenimento di uno o più requisiti del SGSL, oppure una situazione che, sulle basi di un'evidenza di Audit, solleva dubbi significativi sulla capacità del sistema di gestione di raggiungere gli obiettivi previsti dalla Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro\*.

L'Organismo di Certificazione è libero di definire diversi gradi di Non Conformità (per es. Non conformità maggiori e minori) e diverse denominazioni da dare alle osservazioni che individuano delle aree di miglioramento (p.es. Osservazioni o Raccomandazioni).

\* \_ \* \_ \* \_ \*

\* Il termine Non Conformità può essere utilizzato anche con un'ulteriore, minore, classificazione di gravità. In questo caso, le modalità di gestione dovranno essere definite dall'Organismo di certificazione stesso.

*RT12 rev. 1 Appendice 7 – Esempi di valutazione di Non Conformità con risvolti di tipo giuridico*

Per Non Conformità si deve intendere:

- il mancato adeguamento degli impianti, ove previsto, e non il fatto che in un ufficio si usi una presa elettrica multipla (cosiddetta ciabatta) senza aver fatto il calcolo del carico (potenza elettrica richiesta);
- la mancata richiesta di un'autorizzazione o la mancata sistematica applicazione di un controllo e non la dimenticanza casuale di una misura della resistenza di terra di un dispersore a fronte delle evidenze di una sistematica diligente esecuzione della misura stessa su tutti gli altri dispersori;
- la mancata conoscenza o la mancata ottemperanza all'obbligo delle verifiche sulle attrezzature e non il ritardo nella registrazione o nell'esecuzione altrimenti sempre eseguita con diligenza;
- la mancata esecuzione della valutazione del rischio chimico e non il fatto che la Società che ha in appalto le pulizie ha messo nel magazzino ubicato nel sito aziendale un prodotto non censito;
- l'impiego di attrezzature di sollevamento non omologate o non verificate e non l'assenza a bordo macchina, per errore, del libretto dell'attrezzatura ove lo stesso sia, comunque, esistente e conservato, ad es. nel casotto del Capo Cantiere;
- la mancata richiesta o il mancato ottenimento di una autorizzazione e non la mancata risposta alla richiesta di un'autorizzazione, periodicamente reiterata, ove la mancata risposta sia solo imputabile alla Pubblica Amministrazione.

Ancora, non si può parlare di Non Conformità, ma solo di Non Conformità minore,

per il mancato uso dei DPI da parte di una o più risorse umane, ove ci sia l'evidenza della diligente sorveglianza della linea gerarchica dell'organizzazione sulla distribuzione, manutenzione e sull'uso di tali DPI, nonché dei richiami e provvedimenti fatti a coloro che contravvengono a tale obbligo; situazione, quest'ultima, che, si ribadisce, può far configurare l'esigenza dell'emissione di una Non Conformità minore.

La Non Conformità minore, al contrario, è la classificazione di una risultanza di Audit che, in certe condizioni ipotizzabili e prevedibili, prevede l'esistenza di una situazione di potenziale ricorrenza di una Non Conformità vera e propria. Per tale motivo, l'Organismo di Certificazione ne richiede la formale gestione, dato che tale situazione ha la potenzialità di rendere il Sistema di Gestione non conforme rispetto allo standard di riferimento, eventualmente alle norme cogenti o di impedire al sistema di raggiungere i propri obiettivi o di non raggiungerli con l'efficacia ed efficienza derivanti dalla programmazione strategica.

In relazione alla descrizione di ciascun specifico intervento si fa rinvio a quanto contenuto nel modello OT24 2017 e specificamente alla sezione "descrizione dell'intervento", nonché nei campi "Note" e "Descrizione documentazione probante".

#### ERRATA CORRIGE

Il periodo riportato a pag. 2 della presente Guida alla compilazione

- "Settoriali (S)

*Possono essere realizzati solo in alcuni settori produttivi; sono validi solo sulle singole p.a.t. in cui gli stessi sono stati effettuati; presentano una differenziazione del punteggio a seconda del settore produttivo. Trattasi degli interventi della sezione E".*

ha sostituito, con l'aggiornamento operato in data 15 dicembre 2016, il seguente periodo riportato nella precedente versione:

- "Settoriali (S)

*Possono essere realizzati in tutti i settori produttivi; sono validi solo sulle singole p.a.t. in cui gli stessi sono stati effettuati; presentano una differenziazione del punteggio a seconda del settore produttivo. Trattasi degli interventi della sezione E".*



CONFINDUSTRIA

# Legge di Bilancio 2017

Le principali misure fiscali

22 dicembre 2016

### Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti (commi 8-13)

#### Proroga del super-ammortamento

La Legge di Bilancio 2017 reca due importanti agevolazioni relative ad investimenti in beni strumentali: in particolare, i commi da 8 a 13, qui in commento, dispongono, in primo luogo, la proroga di un anno del c.d. “**super-ammortamento**”, agevolazione relativa all’acquisto di beni strumentali nuovi, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e, in secondo luogo, una specifica agevolazione (c.d. “**iper-ammortamento**”), corredata da misure per i beni immateriali, finalizzata a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Quanto al primo intervento, si ricorda che l’art. 1, commi 91-94 e 97, Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, per i **beni materiali strumentali nuovi** acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, un’agevolazione consistente in una maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Molteplici aspetti operativi dell’incentivo sono stati oggetto di chiarimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 12/E/2016 e, più diffusamente, nella circolare n. 23/E/2016.

Il super-ammortamento si applica a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni e con riferimento alle sole imposte sui redditi (IRES e IRPEF).

Sul piano oggettivo, l’agevolazione si applica a beni materiali strumentali nuovi: deve, pertanto, trattarsi, di beni di uso durevole, atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa; deve, altresì trattarsi di beni mai utilizzati precedentemente, a qualunque titolo.

La Legge di Stabilità 2016 ha espressamente espunto, dall’ambito applicativo della misura agevolativa: beni aventi coefficienti di ammortamento tabellari (ai sensi del Decreto MEF 31 dicembre 1988) inferiori al 6,5%; fabbricati e costruzioni; specifici beni dettagliati nell’allegato 3 alla stessa legge (tra cui: condutture, materiale rotabile e ferroviario, aerei, etc.). Tale esclusione, secondo quanto espressamente statuito dal comma 13 della Legge di Bilancio 2017, continua a valere anche per la proroga dell’agevolazione.

Per ciò che concerne l’ambito temporale di validità dell’incentivo, la versione originaria della norma ne disponeva l’applicazione agli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; si ricorda che la citata circolare n. 23/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, valgono i **principi generali di cui all’art. 109, TUIR** (a mente del quale le spese di acquisizione dei beni mobili di considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale).

Per effetto della modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio

2017, l'**ambito temporale di applicazione** del super-ammortamento si estende sino al **31 dicembre 2017**: potranno, pertanto fruire dalla maggiorazione, secondo le modalità descritte, gli acquisti di beni consegnati (spediti o ultimati) entro il 31 dicembre 2017. L'entrata in funzione del bene (che può essere anche successiva) individua, invece, il momento a partire dal quale si potrà concretamente fruire dell'agevolazione, mediante la deduzione delle quote di ammortamento maggiorate.

La Legge di Bilancio 2017 prevede, inoltre, che la maggiorazione sia applicabile anche ai beni consegnati in un arco temporale più ampio (entro il **30 giugno 2018**), a condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La descritta estensione temporale riguarda anche gli acquisti di beni in *leasing*.

Qualche notazione in merito ai **veicoli**: la disciplina originaria del super-ammortamento, valevole per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2016, include anche i mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164, TUIR, ossia:

1. veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico (art. 164, comma 1, lett. a) );
2. veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta (art. 164, comma 1, lett. b-bis) );
3. veicoli utilizzati per scopi diversi dai precedenti (art. 164, comma 1, lett. b) ).

Per effetto della Legge di Bilancio 2017, la proroga di un anno del super-ammortamento è applicabile **solo ai veicoli utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa** di cui al punto 1; ne consegue che, per i veicoli diversi, l'agevolazione termina con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre di quest'anno.

In aggiunta alla descritta misura di proroga del super-ammortamento, la Legge di Bilancio 2017 introduce una specifica agevolazione per alcune tipologie di beni materiali strumentali nuovi (c.d. "iper-ammortamento").

L'agevolazione, fruibile solo da **soggetti titolari di reddito di impresa**, consiste in una maggiorazione del 150% del costo fiscale ammortizzabile di specifici beni elencati nell'Allegato A alla Legge di Bilancio, a condizione che si tratti di beni interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L'ambito di applicazione temporale dell'iper-ammortamento, include gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2017, con possibilità di consegna dei beni entro il 30 giugno 2018 (a fronte, analogamente a quanto visto per la proroga del super-ammortamento, dell'accettazione di un ordine e del versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017).

I beni agevolabili con la maggiorazione del 150% sono dettagliati in un allegato tecnico (Allegato A) che include **beni ad alto contenuto tecnologico** atti a favorire processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, l'elenco è stato integrato con il riferimento alle macchine utensili e agli impianti per la realizzazione di prodotti mediante trasformazione di materiali e materie prime, motrici e operativi, sistemi mecatronici di riconoscimento dei pezzi, sistemi di controllo dei consumi idrici e delle emissioni.

*L'agevolazione per i  
beni immateriali*

In **aggiunta** al descritto incentivo, è stata introdotta una ulteriore agevolazione, consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei **beni immateriali** indicati nell'Allegato B alla Legge di Bilancio 2017.

Tale allegato include *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni, nell'ottica di favorire la transizione verso i modelli Industria 4.0.

Dato il tenore letterale della disposizione, nonché alla luce di quanto emerge dalla relazione illustrativa, l'agevolazione relativa ai beni immateriali di cui all'Allegato B è da intendersi come strettamente funzionale a quella relativa ai beni materiali di cui all'Allegato A, di cui appare accessoria, atteso che l'accesso a detta misura sembra essere riservato ai soli soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento relativo ai beni materiali. Va, sul punto, precisato che non è richiesto che l'investimento in beni dell'Allegato B riguardi i medesimi impianti o macchinari per i quali si beneficia dell'iper-ammortamento.

Si osserva che le due descritte agevolazioni, analogamente al super-ammortamento di cui replicano i meccanismi applicativi, dovrebbero ritenersi applicabili anche agli acquisti tramite *leasing* (nonché all'autoproduzione dei beni), posto che le norme fanno rinvio al concetto ampio di costo di "acquisizione" del bene.

*Documentazione e  
adempimenti*

Al fine di poter beneficiare dell'iper-ammortamento per i beni dell'Allegato A e della maggiorazione relativa ai beni dell'Allegato B, la norma richiede un'**autocertificazione** ai sensi del DPR n. 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa acquirente che attesti che il bene: (i) possiede **caratteristiche tecniche** tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o B, e (ii) è **interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve risultare da una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Come si evince dalla relazione illustrativa al DDL Bilancio, l'autocertificazione o l'eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In questo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Il comma 12 dispone, ai fini del calcolo degli **acconti** dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, che si considera l'imposta del periodo precedente così come si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni sulla maggiorazione della deduzione degli ammortamenti all'esame. Le maggiorazioni del costo di acquisizione, ai sensi del comma 13, non producono effetti ai fini dell'applicazione degli **studi di settore**.

**Osservazioni** – *Le misure descritte si innestano in un piano del Governo volto a rinnovare e rafforzare le misure a sostegno degli investimenti privati e rilanciare la competitività del Paese, secondo un approccio condiviso e caldeggiato da Confindustria.*

*In particolare, va valutata positivamente la proroga di un anno del super-ammortamento: pur non essendo disponibili dati ufficiali sull'utilizzo dell'incentivo nel corso del 2016, dal nostro osservatorio è emerso un particolare apprezzamento da parte delle imprese verso un incentivo - di natura automatica - che ha consentito di anticipare il processo di rinnovamento dei beni strumentali, pur in un contesto generale ancora complesso : nel mese di ottobre 2016, i dati sugli ordini dei produttori di beni strumentali hanno registrato livelli che non si osservavano da 8 anni e che lasciano intravedere buone possibilità di rilancio dei piani di investimento a inizio 2017.*

*Merita un giudizio positivo anche il correttivo che consente, a determinate condizioni, di estendere la fruizione dell'agevolazione anche agli investimenti effettuati nel più ampio arco temporale che termina il 30 giugno 2018. Il primo anno di applicazione del super-ammortamento ha, infatti, svelato una criticità insita nella necessità di perfezionare la consegna dei beni o l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2016: tale criticità è emersa, in particolare, per beni che richiedono tempi di realizzazione più lunghi. Confindustria, pur apprezzando la soluzione individuata, ritiene che la misura avrebbe potuto essere ulteriormente migliorata, consentendo di fruire dell'agevolazione anche per beni consegnati entro un lasso temporale più lungo di quello previsto (ad esempio, entro il 31 dicembre 2018); tuttavia, l'accelerarsi dell'iter di approvazione della Legge di Bilancio in Senato non ha consentito la riproposizione, sul tema, di un apposito emendamento.*

*Parimenti, va valutata in termini positivi l'introduzione dell'iper-ammortamento: si tratta di uno strumento automatico, che mira a sostenere in maniera significativa, la transizione del comparto produttivo italiano da modelli analogici a modelli digitali, basati sul paradigma della interconnessione dei sistemi di produzione/fornitura.*

*L'agevolazione si concretizza in un incremento del costo di acquisizione del bene nella misura del 150% ed opera come deduzione in via extra-contabile, che aumenta la quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.*

*Attesa la necessità di definire con maggiore dettaglio i contenuti dell'autocertificazione o della perizia che, oltre ad attestare elementi di natura tecnica (l'inclusione del bene nell'elenco di cui agli Allegati A o B),*

*dovranno accertare la sussistenza di un dato di natura fattuale, quello dell' "interconnessione", Confindustria sta collaborando con il MiSE nella redazione di linee-guida, volte alla definizione univoca del concetto di "interconnessione" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.*

*In tale contesto, è stato, altresì richiesto che per gli enti di certificazione accreditati - impossibilitati, per loro stessa natura, a rilasciare una perizia giurata – possa ritenersi equivalente alla perizia una "attestazione di conformità" che certifichi i requisiti richiesti dalla norma.*

*Confindustria ha, inoltre, richiesto conferma all'Agenzia delle Entrate, di due ulteriori aspetti interpretativi della disciplina, riguardo ai criteri di imputazione temporale degli investimenti e alle modalità di effettuazione degli stessi.*

*Quanto al primo tema, è stata avanzata la tesi secondo cui l'iper-ammortamento potrebbe riguardare anche beni acquisiti al patrimonio dell'impresa in data antecedente al 2017 ma non ancora entrati in funzione e che entrino in funzione durante il periodo di proroga.*

*In ordine al secondo profilo, invece, è stata avanzata la tesi secondo cui non sarebbero meritevoli del regime di iper-ammortamento rafforzato" gli investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria.*

*Ad avviso di Confindustria, entrambe le problematiche possono essere agevolmente risolte adottando le regole interpretative già accolte dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al c. d. "super-ammortamento". Sia dal testo delle norme e sia dalla relazione tecnica di accompagnamento, infatti, non sembrano emergere elementi idonei ad avvalorare una diversa volontà del legislatore su tali punti.*

*Pertanto, anche agli effetti della disciplina del c. d. "iper-ammortamento" dovrebbero ritenersi applicabili i chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito nella circolare n. 23/E del 26 maggio 2016.*

*In particolare, con riguardo all'individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, è stato chiarito che ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento valgono i principi generali di cui all'art. 109, TUIR (a mente del quale le spese di acquisizione dei beni mobili di considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale).*

*In ordine poi alla nozione di investimento agevolabile e alle modalità con le quali può essere effettuato l'investimento, va ricordato che al paragrafo 2 della citata circolare è stato chiarito che il beneficio spetti, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.*

*L'Agenzia delle Entrate ha confermato, per le vie brevi di condividere tali tesi, in linea con la propria prassi interpretativa.*

*Come anticipato, per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'autocertificazione o l'eventuale perizia devono essere acquisite entro il*

*periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale: in quest'ultima ipotesi, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. Potrebbe, al riguardo, essere opportuno precisare che, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti possano comunque godere della maggiorazione del super-ammortamento fino all'esercizio in cui si realizza l'interconnessione (esercizio a partire dal quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggiorato del 150%). Anche su tale aspetto, Confindustria ha ottenuto una conferma, per le vie brevi, da parte dell'Agenzia delle Entrate.*

**Effetti finanziari** – Nella relazione tecnica al DDL Bilancio gli effetti di gettito delle misure descritte sono quantificati come segue:

| 2017 | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026/27 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|---------|
| -646 | -1.376 | -1.496 | -1.449 | -1.440 | -1.129 | -756 | -405 | -58  | 0       |

### Credito di imposta per ricerca e sviluppo (commi 15-16)

I commi 15 e 16 apportano significative modifiche alla disciplina del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL n. 145 del 2013 (come sostituito dal comma 35 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015).

Si ricorda che la misura agevolativa consiste nel riconoscimento di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 25% delle **spese di ricerca e sviluppo incrementali** rispetto ad una media fissa di riferimento (media dei medesimi investimenti effettuati nel triennio 2012-2014), a fronte di un investimento minimo pari a 30.000 euro.

Rientrano nel perimetro delle spese agevolabili quelle relative a:

- a) personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo;
- b) quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio;
- c) ricerca *extra-muros*;
- d) competenze tecniche e privative industriali.

L'incentivo si applica, poi, nella misura maggiorata del 50% per le spese di cui alle lett. a) e c).

Le modalità applicative della misura sono state chiarite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.5/E/2016, e hanno costituito oggetto di analisi e approfondimento nelle circolari di Confindustria del 29 gennaio e del 28